

# Revocare le licenze non è più a costo zero

**La sezione di Brescia del Tar Lombardia ha condannato al pagamento delle spese processuali il ministero perché una questura aveva negato un porto d'armi con motivazioni ritenute carenti**

**L**a strada è ancora lunga, ma il percorso iniziato alcuni anni fa, sicuramente non facile, inizia a dare i suoi frutti e conforta il lavoro svolto dagli esperti in materia di armi, a tutela degli appassionati, degli armieri e di tutti coloro che svolgono l'attività nel mondo delle armi.

Una recente sentenza del Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha nuovamente ribadito alcuni principi fondamentali in merito alla natura ostativa e al diniego del rinnovo della licenza d'armi e munizioni.

In questa pronuncia è stato evidenziato come i titoli di reato addebitati all'interessato non rivelino significatività ai fini dell'espressione del giudizio prognostico di pericolo di abuso delle armi. Inoltre si pone l'accento sulla carenza di adeguata motivazione in merito al diniego di rinnovo del permesso di detenere armi per uso caccia.

Ancora una volta l'Amministrazione non ha illustrato il percorso logico-giuridico attraverso il quale i reati ipotizzati (materia fiscale) rilevino quale elemento indiziario della ridotta affidabilità in materia di detenzione di armi, precisando che non tutti i fatti penalmente rilevanti possano ritenersi ugualmente significativi ai fini del giudizio prognostico sull'abuso delle armi.

Sulla base di questa nuova pronuncia del Tar si evince come la strada intrapresa da Assoarmieri sia corretta e trasparente nel tutelare tutti gli appassionati del settore nel rispetto delle norme qui richiamate.

Un fatto è molto semplice: fino a questo momento, per l'Amministrazione un diniego in più o in meno ha un costo pari a zero, per il titolare della licenza purtroppo non è così. Quando però l'Amministrazione deve rifondere le spese di giustizia, come è accaduto in questo caso, allora un nuovo corso si apre e quel "costo zero" rimane solo l'ultimo numero della cifra e non più il primo!

Scendendo più nel dettaglio, il Tar di Brescia ha annullato la decisione assunta dalla questura di Bergamo di negare il rinnovo del porto di fucile per uso caccia a un cittadino, sulla base del fatto che il richiedente era coinvolto in una indagine per associazione a delinquere per reati di natura fiscale.

Il difensore aveva osservato che "I reati per cui risulta indagato il ricorrente hanno natura strettamente fiscale, non potendo ragionevolmente incidere sulla buona condotta dello stesso o sulla carenza di affidamento in ordine all'abuso delle armi" e, inoltre, che "Le contestazioni inerenti i reati fiscali segnalati dalla Gdf hanno riferimento a fatti risalenti nel tempo, asseritamente commessi tra il 2010 e il 2013 (specificamente emissione di fatture per operazioni inesistenti): sostenendosi che l'autorità emanante avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione in ordine al persistere dei motivi per il disposto diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, laddove il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare pronunce giurisprudenziali affermative di generici principi di condotta e valutazione, senza un concreto e circostanziato esame del caso specifico". Considerazioni ritenute valide dal giudice, il quale ha concordato sul fatto che "alcun addebito specifico sia stato formulato nei confronti del ricorrente, legittimo detentore di armi per decenni per l'esercizio della caccia, riguardo alla correttezza e avvedutezza nella custodia e nel maneggio delle armi medesime", considerando inoltre che "l'impugnato diniego di rinnovo del permesso di detenere armi per uso caccia si dimostra carente di adeguata motivazione, ove si consideri che l'amministrazione non ha illustrato il percorso logico-giuridico attraverso il quale i reati di carattere meramente fiscale rilevino quale elemento indiziario della ridotta affidabilità in materia di detenzione di armi". Il Tar ha quindi accolto il ricorso del cittadino, condannando l'amministrazione "nella persona del ministro dell'Interno pro-tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente in ragione di euro 2.000 oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato".

Storica sentenza del Tar di Brescia, che ha condannato il ministero a pagare le spese del ricorso dopo un diniego di rinnovo del porto d'armi.

